



Circolare Bilancio e Revisione agosto 2014

Bilancio d'esercizio

Accordo transattivo stipulato dopo la chiusura dell'esercizio ma prima della formazione del progetto di bilancio - Individuazione dell'esercizio di competenza

Per quanto riguarda la sottoscrizione, da parte del debitore con alcuni creditori, di un accordo transattivo, successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, ma prima della formazione del relativo progetto di bilancio, gli effetti contabili della ristrutturazione sono di competenza dell'esercizio successivo. Tale conclusione deve ritenersi valida anche ai fini fiscali.

art. 2423 bis Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Documento OIC n. 6/2011; Documento OIC n. 29/2005; Documento OIC n. 19/2005; C.T. Reg. Roma 3.12.2008 n. 487; Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2014 - "Nella transazione dopo la chiusura del bilancio, competenza da verificare" - Bana

Principi contabili nazionali

Procedimento di revisione - Approvazione definitiva nuovi documenti OIC

L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in via definitiva 16 principi contabili, revisionati nell'ambito del progetto di aggiornamento. Si tratta dei seguenti documenti:

- OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
 - OIC 10 - Rendiconto finanziario;
 - OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio;
 - OIC 13 - Rimanenze;
 - OIC 14 - Disponibilità liquide;
 - OIC 16 - Immobilizzazioni materiali;
 - OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;
 - OIC 18 - Ratei e risconti;
 - OIC 19 - Debiti;
 - OIC 22 - Conti d'ordine;
 - OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione;
 - OIC 25 - Imposte sul reddito;
 - OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera;
 - OIC 28 - Patrimonio netto;
 - OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
 - OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto.
- Ai nuovi documenti si aggiungono gli OIC 15, 20 e 21, relativi, rispettivamente, a Crediti, Titoli di debito e Partecipazioni e azioni proprie, pubblicati nella versione definitiva lo scorso giugno.

I principi contabili revisionati si applicheranno ai bilanci chiusi a partire dal 31.12.2014.



OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

La nuova versione del principio OIC 12 presenta alcune differenze ed integrazioni rispetto a quella posta in consultazione nel 2013: è stata chiarita la definizione di attività straordinaria; sono state richiamate nell'appendice A alcune norme dedicate ai consorzi; sono state introdotte nuove appendici su temi quali l'informativa sugli strumenti finanziari partecipativi e le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.

artt. 2426, 2427, 2427 bis, 2435 bis Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Documento OIC n. 12/2014; Documento OIC n. 29/2014; Il Quotidiano del Commercialista del 7.8.2014 - "Maggiore chiarezza in Nota integrativa sui criteri di valutazione adottati" - De Rosa; Il Sole - 24 Ore del 7.8.2014, p. 31 - "Oneri straordinari, fuori le perdite su crediti e cambi" - Roscini Vitali; Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2013 - "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio più agevoli" - Redazione

OIC 13 - Rimanenze di magazzino

L'OIC 13 revisionato stabilisce che: gli oneri finanziari sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze; la loro capitalizzazione è ammessa solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione significativo; il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore di realizzazione del bene; la scelta di capitalizzare gli oneri finanziari è applicata in modo costante nel tempo.

Documento OIC n. 13/2014; Il Sole - 24 Ore del 8.8.2014, p. 31 - "Rimanenze valutate al costo specifico" - Roscini Vitali; Il Quotidiano del Commercialista del 6.8.2014 - "L'OIC aggiorna altri 16 principi contabili" - Latorraca

OIC 14 - Disponibilità liquide - Cash pooling

I paragrafi 18-19 del nuovo OIC 14 sono dedicati al trattamento contabile del *cash pooling* (gestione accentrata di tesoreria nei gruppi societari). Nel bilancio delle singole società, la liquidità versata nel conto corrente comune rappresenta un credito verso la società che amministra il *cash pooling*, mentre i prelievi costituiscono un debito verso la stessa. I suddetti debiti e crediti, sono classificati secondo le regole dettate dai documenti OIC 15 e 19.

Italia Oggi del 15.8.2014, p. 25 - "Cash pooling come un credito" - Villa

OIC 15 - Crediti - Vendita con riserva di proprietà - Disciplina contabile e fiscale

La vendita con riserva di proprietà non assume rilevanza ai fini della disciplina contabile e fiscale. Per i principi contabili OIC 13 (rimanenze), OIC 15 (crediti) ed OIC 19 (debiti), il dato formale del passaggio di proprietà non è sufficiente a giustificare l'iscrizione in bilancio se non è accompagnato dal sostanziale trasferimento dei benefici e dei rischi correlati al bene. La medesima impostazione vale ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette.

art. 109 DPR 22.12.1986 n. 917 (S.O. n. 1 G.U. 31.12.1986 n. 302); art. 27 DPR 26.4.1986 n. 131 (G.U. 30.4.1986 n. 99); art. 2 DPR 26.10.1972 n. 633 (S.O. n. 1 G.U. 11.11.1972 n. 292); Documento OIC n. 13/2014; Documento OIC n. 19/2014; Documento OIC n. 15/2014; Italia Oggi del 13.8.2014, p. 28 - "Riserva di proprietà irrilevante" - Villa



OIC 17 - Metodo del patrimonio netto

Una novità rilevante del nuovo OIC 17 consiste nell'eliminazione dell'opzione del metodo patrimoniale; pertanto, a partire dai bilanci chiusi al 31.12.2014, rimane applicabile solamente il metodo reddituale, che prevede l'imputazione nel Conto economico della partecipante, per la quota di pertinenza, del risultato "rettificato" della partecipata.

art. 2426 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Documento OIC n. 17/2014; Il Quotidiano del Commercialista del 13.8.2014 - "Stop al "metodo patrimoniale" per la valutazione delle partecipazioni" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 18.11.2013 - "Il cattivo affare va imputato tra gli oneri straordinari" - De Rosa

OIC 19 - Debiti - Principali novità

Il precedente OIC 19, relativo a debiti e fondi, è stato suddiviso in due documenti: OIC 19 "Debiti" e OIC 31 "Fondi rischi ed oneri e Trattamento di fine rapporto"; sono stati meglio precisati i requisiti per la rilevazione di un accantonamento e sono state definite in modo più chiaro le situazioni in cui un fondo non può essere iscritto.

Documento OIC n. 19/2014; Documento OIC n. 31/2014; Il Sole - 24 Ore del 15.8.2014, p. 30 - "Fondi, utilizzo per l'obiettivo scelto con l'accantonamento" - Roscini Vitali

OIC 21 - Cambiamento di destinazione di una partecipazione - Nuovi criteri

Il nuovo documento OIC 21 stabilisce che:

- il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti deve essere rilevato al costo, eventualmente rettificato per le perdite durevoli di valore; il valore così determinato è poi oggetto di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
- il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie deve essere rilevato sulla base del minor valore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Documento OIC n. 21/2014; Il Quotidiano del Commercialista del 18.8.2014 - "Criterio di valutazione "di provenienza" per riclassificare le partecipazioni" - Bava - Devalle

OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione - Principali novità

Il principio OIC 23 stabilisce una gerarchia tra due criteri di valutazione per i lavori ultrannuali: preliminarmente si deve verificare se è applicabile il criterio della percentuale di completamento e solo se questo non è applicabile si utilizza il criterio della commessa completata.

Documento OIC n. 23/2014; Il Sole - 24 Ore del 24.8.2014, p. 9 - "Lavori ultrannuali pesati per avanzamento" - Roscini Vitali

OIC 25 - Imposte sul reddito

Con riguardo alla fiscalità differita derivante da operazioni che non hanno effetto sul Conto economico, la nuova versione dell' IC 25 chiarisce in modo esplicito che non si procede alla rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di: rilevazione iniziale dell'avviamento o rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che



non influenza direttamente né il risultato civilistico, né il reddito imponibile e non è un'operazione straordinaria.

Documento OIC n. 25/2014; Il Sole - 24 Ore del 22.8.2014, p. 30 - "Imposte differite sempre a bilancio" - Roscini Vitali

OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera

La lettura dell'art. 2426 n. 8-bis) c.c., relativo alle attività e passività in valuta, presenta alcune criticità che chiarisce la nuova versione del documento OIC 26: le poste aventi natura non monetaria, anche se iscritte nel circolante sono iscritte al cambio storico come le immobilizzazioni non monetarie.

art. 2426 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Documento OIC n. 26/2014; Il Sole - 24 Ore del 26.8.2014, p. 32 - "Due vie per le poste in valuta" - Roscini Vitali

OIC 28 - Patrimonio netto - Rinuncia al credito da parte del socio

Con riferimento alla rinuncia ai crediti per finanziamenti effettuati dai soci, il nuovo documento OIC n. 28 consente l'imputazione diretta a patrimonio netto anche per l'ipotesi della rinuncia ad un credito commerciale, se la rinuncia da parte del socio è motivata da ragioni di carattere finanziario.

Documento OIC n. 28/2014; Il Sole - 24 Ore del 28.8.2014, p. 35 - "La rinuncia al credito esce dal conto economico" - Roscini Vitali;

Professionisti

Monitoraggio fiscale - Comunicazione dell'indirizzo PEC (provv. Agenzia Entrate e Guardia di Finanza 8.8.2014 n. 105953)

I professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007 dovranno, entro il 31.10.2014, comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline, secondo quanto specificato nel DPR 322/98 e nel DM 31.7.1998, nonché nei relativi allegati.

art. 9 L. 6.8.2013 n. 97 (G.U. 20.8.2013 n. 194); DLgs. 21.11.2007 n. 231 (S.O. n. 268 G.U. 14.12.2007 n. 290); DPR 22.7.1998 n. 322 (G.U. 7.9.1998 n. 208); DM Ministero delle Finanze 31.7.1998 (G.U. 12.8.1998 n. 187); Il Quotidiano del Commercialista del 28.8.2014 - "Antiriciclaggio, per i professionisti PEC da comunicare al Fisco entro il 31 ottobre" - De Vivo; Il Quotidiano del Commercialista del 9.8.2014 - "Monitoraggio fiscale, 15 giorni per comunicare i dati del titolare effettivo" - Odetto - Pepe; Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2014 - "Obblighi antiriciclaggio da "tarare" in base alle attitudini dei professionisti" - De Vivo

Revisione legale

Società a responsabilità limitata - Nomina dell'organo di controllo o del revisore correlata all'entità del capitale sociale - Revoca per giusta causa

La legge di conversione del DL 91/2014 conferma gli interventi sul capitale sociale di spa e sui controlli nelle srl. In particolare:



- è stato modificato l'art. 2327 c.c. riducendo il capitale sociale minimo delle spa da 120.000 a 50.000 euro;
- è stato abrogato il secondo comma dell'art. 2477 c.c. che imponeva la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa. Permane l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti o quando, per due esercizi consecutivi, ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata.

art. 20 DL 24.6.2014 n. 91 (G.U. 24.6.2014 n. 144); artt. 2327, 2477 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Il Sole - 24 Ore del 7.8.2014, p. 30 - "Sindaci di Srl, spazio alla revoca" - Butani; Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2014 - "Niente organo di controllo per le srl con capitale di 120 mila euro" - Redazione; Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2014 - "Su sindaci e società a responsabilità limitata si è persa un'occasione" - Ariani; Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2014 - "Sindaci e revisori "subito fuori" dalle srl" - Meoli

Enti di interesse pubblico - Soggetto incaricato della revisione legale

Ai sensi dell'art. 16 co. 2 del D. Lgs. 39/2010, negli enti di interesse pubblico (EIP), nelle società controllate da EIP, nelle società che controllano EIP e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione non può essere esercitata dal Collegio sindacale. A causa della mancanza del previsto regolamento attuativo la decorrenza delle disposizioni in esame è dubbia: secondo Assonime e Confindustria, nel regime transitorio, per le società controllate o sottoposte a comune controllo con società quotate non rilevanti in modo significativo, la revisione può essere esercitata dal Collegio sindacale.

artt. 16, 43 DLgs. 27.1.2010 n. 39 (S.O. n. 58/L G.U. 23.3.2010 n. 68); Informativa Assirevi 29.4.2011 n. 151; Il Quotidiano del Commercialista del 27.8.2014 - "Collegio sindacale dubbio per la revisione legale dei gruppi con EIP" - Latorraca